NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 12

Inadempimenti degli enti pubblici

Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattivita' di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere. Perdurando l'inattivita' oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

Versione in vigore dal 25 marzo 1989, non più in vigore dal 2 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Estremi	Legge 9 marzo 1989, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-generali-sulla-partecipazione-dell-italia-al-processo-normativo-1989/art-12-inadempimenti-degli-enti-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it